



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
Legge Regionale n° 62/2018 Codice del Commercio
e Regolamento di attuazione n° 23/R/2020

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Validità del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività. Rappresentanza.

TITOLO II - Mercati e Fiere

- Art. 4 Mercato di San Giuliano Terme - Capoluogo
- Art. 5 Mercato bimensile di Pontasserchio
- Art. 6 Mercati straordinari
- Art. 7 Orario di accesso e sgombero alle fiere
- Art. 8 Fiera di Pontasserchio
- Art. 9 Fiera di maggio
- Art. 10 Fiera di San Vittorino
- Art. 11 Fiera di San Bartolomeo
- Art. 12 Fiera di Mezzana
- Art. 13 Mercato di Metato
- Art. 14 Assegnazione dodecennale dei posteggi
- Art. 15 Miglioria e scambio dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
- Art. 16 Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
- Art. 17 Registrazione delle presenze
- Art. 18 Individuazione del gestore dei mercati e delle fiere

TITOLO III - Altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche o affini

- Art. 19 Posteggi fuori mercato
- Art. 20 Concessioni temporanee di posteggio
- Art. 21 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

TITOLO IV - Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio (fiere, mercati, concessioni temporanee)

- Art. 22 Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore
- Art. 23 Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio
- Art. 24 Uso del posteggio
- Art. 25 Prodotti alimentari
- Art. 26 Uso dei veicoli e circolazione
- Art. 27 Obblighi di esposizione

TITOLO V - Commercio in forma itinerante

- Art. 28 Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita
- Art. 29 Zone vietate

TITOLO VI - Disposizioni transitorie

- Art. 30 Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 31 Vigilanza e sanzioni
- Art. 32 Disposizioni transitorie
- Art. 33 Rinvio

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 117 comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 43 commi 5 e 8 della L. R. 23 novembre 2018, n. 62, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di San Giuliano Terme.

2. *abrogato*

3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del regolamento, ai sensi del precedente comma 2, e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni o integrazioni apportate al regolamento medesimo, sulla base di espressa previsione operata dello stesso.

4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il regolamento comunale trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.

5. All'applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento sovrintendono il dirigente del settore individuato per quanto attiene al rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggio, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di decadenza, revoca, agli atti conseguenti il subingresso ed in generale alla gestione dei profili amministrativi dei titoli autorizzatori, ed il responsabile della Polizia Municipale per quanto attiene al controllo, alla gestione ed alla vigilanza delle fiere, del mercato, delle altre manifestazioni del commercio su aree pubbliche e dei posteggi fuori mercato, compresa la tenuta delle tabelle riassuntive, cartografie e graduatorie di presenza.

6. I Responsabili dei settori indicati al comma 5, ciascuno nell'ambito di competenza, possono emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento. In particolare, il responsabile della Polizia Municipale, nell'ambito delle scelte fissate nel presente regolamento, può, per urgenti ed improrogabili motivi di viabilità o di sicurezza, solo per il tempo limitato all'eccezionalità del momento, rideterminare le superfici dei posteggi presenti nelle fiere o nel mercato o fuori mercato o spostarne l'ubicazione al loro interno. Qualora tali modifiche dovessero assumere carattere definitivo si renderà necessario adottarle come modifica al Regolamento.

7. Fatte salve le norme in materia di uso del suolo pubblico il presente regolamento non si applica:

- a) alle forme sporadiche e non professionali di distribuzione di prodotti su area pubblica, quali quelle organizzate dalle scuole, scout, associazioni di volontariato, senza fini di lucro, per svuotamento di soffitte e cantine, la vendita di gadget ed articoli promozionali da parte di troupe al seguito di squadre di calcio o personaggi dello spettacolo ed altre simili forme di vendita occasionale;
- b) alla vendita su area pubblica di opere d'arte di propria realizzazione di ingegno a carattere creativo;
- c) agli espositori ed ai partecipanti alle manifestazioni di cui alla L. R. 62/2018, Titolo I, Capo X ed eventuali sue modifiche o integrazioni.

8. L'attività dei soggetti indicati al comma 7 è vietata in prossimità di fiere e mercati senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che ne determina collocazione e modalità di attività.

9. Il presente regolamento sostituisce il precedente di cui alla deliberazione consiliare 29 settembre 2005 n. 76 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) *legge regionale*, la L. R. 23 novembre 2018, n° 62 della Regione Toscana "Codice del Commercio";
- b) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, manifestazione commerciale a carattere straordinario, presenze in un mercato ed in una fiera*, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 32 della legge regionale;
- c) *portatore di handicap*, soggetto di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104;

- d) *imprenditore agricolo*, soggetto di cui al D. Lgs 18 maggio 2001, n° 228;
- e) *autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante posteggio*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 35 della legge regionale;
- f) *abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante*, la segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, nei limiti di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento, e di cui all'articolo 38 della legge regionale;
- g) *concessione di posteggio*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione;
- h) *spunta*, l'operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nelle fiere e nei mercati, limitatamente ai giorni di effettuazione degli stessi;
- i) *spuntista*, l'operatore, non titolare di concessione dodicennale di posteggio, che si presenta ad una fiera o ad un mercato per operarvi;
- j) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 10 della legge regionale;
- k) *comparto di fiera o di mercato*, l'insieme di uno o più posteggi, non necessariamente contigui, destinati ad uno stesso tipo di operatore (operatore ordinario su aree pubbliche, produttore agricolo, portatore di handicap) o ad un medesimo settore merceologico (alimentare - non alimentare) o infine ad una medesima merceologia o raggruppamento di merceologie affini;
- l) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso all'attività commerciale previsti dagli artt. 11 e 12 della legge regionale;
- m) *concessioni temporanee di posteggio*, quelle rilasciate a coloro che siano abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, per l'esercizio nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di riunioni straordinarie di persone;
- n) *registro delle Imprese*, il registro di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- o) *gestore del mercato*, il soggetto individuato dall'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 43 comma 8 della legge regionale.

Art. 3 - Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Nel rispetto del presente Regolamento, delle previsioni di piano e della legge regionale, sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale i soggetti abilitati nelle regioni italiane e nei paesi dell'Unione Europea:

- a) i titolari di autorizzazioni - concessioni di posteggio di cui all'art. 35 della legge regionale - nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
- b) gli abilitati con SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), se svolto in forma itinerante;
- c) i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001, su posteggi assegnati nei mercati e nelle fiere e in forma itinerante, previa comunicazione al comune ove ha sede l'azienda;
- d) gli imprenditori individuali o le società di persone e di capitali e cooperative iscritte nel registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali di cui all'art. 40 della legge regionale, che dovessero essere eventualmente istituite;

2. Non è consentita la vendita su aree private, quali giardini, campi, piazzali, da parte dei soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se tali aree non sono state previamente concesse in disponibilità al Comune e da questo accettate, mediante determinazione di modalità e limiti di utilizzo, compresi gli oneri di suolo pubblico e l'accesso per la vigilanza. L'eventuale inserimento di aree private tra quelle destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di operatori itineranti o con singoli posteggi fuori mercato, comporta l'adozione della procedura di modifica al piano del commercio su aree pubbliche.

3. In deroga al divieto di cui al comma precedente è ammessa, previo nulla osta in conformità agli usi e consuetudini, la presenza di operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di feste, sagre ed altre riunioni straordinarie di persone ed altri luoghi di svago, limitatamente al tempo della manifestazione.

4. In conformità a quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale, è ammesso l'esercizio dell'attività in assenza del titolare di autorizzazioni o dei soci, a condizione che:

- a) si tratti di dipendenti o di collaboratori del titolare o della società;
- b) tali soggetti siano in possesso di dichiarazione, redatta in conformità all'art. 46 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza, attestante il rapporto di cui al punto a) ed il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio.

5. I soci di società e di cooperative, regolarmente costituite, possono operare autocertificando eventualmente, a richiesta degli organi di vigilanza, tale qualità.

TITOLO II **Mercati e fiere**

Art. 4 - Mercato di San Giuliano Terme - Capoluogo

1. È confermato il Mercato di San Giuliano Terme, che si svolge nel giorno di martedì di ogni settimana nel capoluogo, in Largo Shelley, via XX Settembre fino all'ingresso del Parco dei Pini (Parterre) escluso. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, il mercato si svolge regolarmente, salvo che si tratti dei giorni di Natale, Santo Stefano, 1° dell'Anno e 1° Maggio, nel qual caso il mercato è rinviato ad altro giorno festivo da individuare in accordo con le associazioni di categoria.

2. Qualora il mercato cada in un giorno di fiera o di altra manifestazione di rilevanza comunale programmata che ne impedisca il regolare svolgimento, lo stesso potrà essere recuperato in altra data, da concordare con le associazioni di categoria.

3. Nel mercato sono previsti 31 posteggi suddivisi nei seguenti quattro comparti di mercato:

- a) 4 posteggi per la vendita di prodotti alimentari;
- b) 25 posteggi per la vendita di prodotti non alimentari;
- c) 1 posteggio riservato a produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n° 228;
- d) 1 posteggio riservato a soggetti portatori di handicap.

4. Per l'organizzazione del mercato sono stabiliti i seguenti orari:

- a) inizio dei divieti di circolazione, sosta e fermata: ore 7.30;
- b) accesso all'area per la sistemazione dei banchi: dalle ore 7.45 alle ore 8.10;
- c) possibilità di iniziare l'attività di vendita: ore 8.10;
- d) spunta degli operatori presenti, negli spazi antistanti il mercato: ore 8.10;
- e) cessazione dell'attività di vendita e possibilità di abbandono del mercato: ore 13.00;
- f) sgombero totale del posteggio di merci, mezzi, attrezzature e rifiuti: ore 13.30;
- g) fine dei divieti di circolazione, sosta e fermata: ore 15.00.

Art. 5 - Mercato bimensile di Pontasserchio

1. È istituito il mercato di Pontasserchio, che avrà cadenza bimensile.

2. Il giorno di svolgimento è quello della seconda e quarta domenica di ogni mese. Qualora il giorno di mercato coincida con i giorni di 1° dell'Anno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, Natale e Santo Stefano, il mercato è soppresso. Il mercato è altresì soppresso quando la giornata di svolgimento dovesse coincidere con una domenica di calendario dell'Agrifera e con i corsi del Carnevale regolarmente autorizzati.

3. Nel mercato sono previsti 15 posteggi suddivisi nel seguente modo:

- n 12 posteggi alimentari e non alimentari;
- n 2 posteggi per agricoltori;
- n 1 posteggio per portatori di handicap.

4. Per l'organizzazione del mercato sono stabiliti i seguenti orari:

- inizio dei divieti di circolazione, sosta e fermata: ore 7.30
- accesso all'area per la sistemazione dei banchi: dalle ore 7.45 alle ore 8.10;
- possibilità di iniziare l'attività di vendita: ore 8.10;
- spunta degli operatori presenti, negli spazi antistanti il mercato: ore 8.10;
- cessazione dell'attività di vendita e possibilità di abbandono del mercato: ore 13.00;
- sgombero totale del posteggio di merci, mezzi, attrezzature e rifiuti: ore 14.00;
- fine dei divieti di circolazione, sosta e fermata: ore 15.00.

Le edizioni sono sospese nei mesi di luglio, agosto e dicembre.

5. Il Dirigente del settore, su proposta delle Associazioni di Categoria, potrà spostare l'orario di svolgimento del mercato nelle ore pomeridiane e serali da stabilirsi con apposito provvedimento, previa acquisizione del parere delle associazioni di categoria.

6. La localizzazione del mercato di Pontasserchio è quella di piazza Giovanni XXIII che, per l'occasione, dovrà essere sgomberata dalla sosta e chiusa al traffico veicolare.

7. Il servizio igienico a disposizione degli operatori del mercato è assicurato dal servizio igienico di proprietà del comune situato in piazza Giovanni XXIII che per l'occasione sarà a disposizione degli operatori.

8. Per il parcheggio degli autoveicoli degli acquirenti provenienti da altre frazioni sarà messa a disposizione l'area adiacente a via di Vittorio.

9. Con il bando di assegnazione dei posteggi si cercherà di dare rilevanza ai soggetti già assegnatari di posteggio nei mercati settimanali limitrofi di San Giuliano Terme e di Vecchiano che abbiano partecipato alle edizioni sperimentali, prevedendo che all'anzianità maturata nel possesso dell'autorizzazione-concessione di posteggio sui mercati suddetti, nel rispetto di quanto contenuto nella Direttiva Servizi, sia assegnato un punteggio del totale dei titoli validi per l'assegnazione della nuova autorizzazione.

Art. 6 - Mercati straordinari

1. Qualora la Giunta comunale, su istanza degli stessi operatori o in presenza di particolari ricorrenze o esigenze, ritenesse opportuno lo svolgimento di una o più edizioni aggiuntive di uno dei mercati, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. d) della legge regionale (mercato straordinario), il suo svolgimento è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio, assunta ai sensi dell'articolo 1 comma 3 e comunicata con congruo anticipo agli operatori ed alle Associazioni degli operatori e dei consumatori.

2. Al mercato straordinario partecipano i medesimi operatori assegnatari di posteggio nel mercato ordinario. In relazione al numero dei partecipanti l'area del mercato potrà essere ridotta dal Responsabile della Polizia Municipale e i posteggi riassegnati alla luce dei criteri di anzianità e possesso del titolo di iscrizione all'albo delle ditte della CCIAA. In caso di riassegnazione nel conteggio dei posteggi si dovranno prevedere un minimo del 10% dei posteggi (previsti in piano) da assegnare alla spunta. Eventuali assenze degli operatori assegnatari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

3. I mercati straordinari possono essere oggetto di patrocinio o altre agevolazioni da parte del Comune e possono essere dati in gestione, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa, esclusivamente alle Associazioni di Categoria, anche singolarmente o, se costituito, al consorzio di Operatori del Mercato o alla Commissione di Mercato, qualora eletta.

Art. 7 - Orario di accesso e sgombero alle fiere

1. Per l'organizzazione delle fiere, ove non diversamente ed espressamente disposto, sono stabiliti i seguenti orari:

- accesso all'area per la sistemazione dei banchi: dalle ore 7.45 alle ore 8.10;
- possibilità di iniziare l'attività di vendita: ore 8.10
- spunta degli operatori presenti: ore 8.10 di ciascun giorno di svolgimento;
- il posteggio nella fiera non può essere lasciato prima delle ore 20.30 di ciascun giorno; entro la stessa ora dovranno aver termine anche le attività di vendita.

Al termine di ogni giornata e non oltre le ore 21.30 il posteggio dovrà essere lasciato sgombero da qualsiasi residuo di commercializzazione. I mezzi e le strutture di vendita potranno, ad esclusivo rischio degli operatori, essere lasciate in loco ad esclusione dell'ultimo giorno di fiera in cui è fatto obbligo di riconsegnare il plateatico completamente libero da cose o persone.

2. Ove in concomitanza con la fiera sia organizzata una manifestazione collaterale, gli operatori hanno facoltà di occupare il posteggio fino al termine della manifestazione. In tal caso il posteggio dovrà essere lasciato libero entro una ora dalla fine della manifestazione.

Art. 8 - Fiera di Pontasserchio

1. È confermata la fiera che si svolge ogni anno nella frazione di Pontasserchio nei giorni e nelle aree stabilite dal Piano del Commercio su aree pubbliche.

2. Nel caso in cui la concomitante manifestazione campionaria, denominata “Agrifiera” e disciplinata ai sensi del Titolo I, Capo X della legge regionale, sia autorizzata a protrarsi oltre il giorno 28 aprile, possono essere istituite, sulla base di richieste pervenute dalle associazioni di categoria, su iniziativa comunale o su richiesta della maggioranza degli operatori, acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale ed acquisito il parere delle associazioni di categoria, delle edizioni straordinarie della fiera su area pubblica nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo ricadenti nel periodo in cui si svolge anche “Agrifiera”.

3. Per il rilascio dell’autorizzazione e per la gestione delle eventuali edizioni straordinarie della Fiera si seguono le disposizioni contenute ed i criteri indicati al precedente articolo 6.

4. La fiera si tiene in Via Vittorio Veneto.

5. Nella fiera saranno previsti 39 posteggi suddivisi nei seguenti comparti di fiera:

- a) 37 posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- b) 1 posteggio riservato ai produttori agricoli (posteggio n. 4 all’angolo di via Mazzini);
- c) 1 posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap (posteggio n. 10 in via di Vittorio);

Art. 9 - Fiera di maggio

1. E’ confermata la fiera annuale che si tiene nel capoluogo di San Giuliano Terme il terzo lunedì di maggio, in Largo Shelley, Via XX Settembre fino all’ingresso di Piazza San Luigi.

2. Nella fiera sono previsti 31 posteggi, suddivisi nei seguenti comparti di fiera:

- a) 29 posteggi per operatori su aree pubbliche ordinari;
- b) 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
- c) 1 posteggio riservato a portatori di handicap.

Art. 10 - Fiera di San Vittorino

1. E’ confermata la fiera di San Vittorino che si svolge ogni anno il primo lunedì dopo Pentecoste nella Frazione di Molina di Quosa in Via Statale Abetone dall’intersezione con Via Da Messina all’intersezione con Via di Sopra, Piazza Don Bertini, V. Don L. Sturzo.

2. Nella fiera sono previsti 21 posteggi, suddivisi nei seguenti comparti di fiera:

- a) 19 posteggi per operatori ordinari;
- b) 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
- c) 1 posteggio riservato a portatori di handicap.

Art. 11 - Fiera di San Bartolomeo

1. E’ confermata la fiera che si svolge ogni anno in occasione della festa di San Bartolomeo, nel capoluogo di San Giuliano Terme, in Largo Shelley, Via XX Settembre fino all’ingresso di Piazza San Luigi.

2. Nella fiera sono previsti 31 posteggi, suddivisi nei seguenti comparti di fiera:

- a) 29 posteggi per operatori ordinari;

- b) 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
- c) 1 posteggio riservato a portatori di handicap.

3. La fiera si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti organizzati dall'amministrazione in occasione della festività.

4. Ove tali festeggiamenti non dovessero aver luogo, la fiera si svolgerà regolarmente nella giornata del 24 agosto applicando gli orari indicati all'art. 7. In concomitanza dei festeggiamenti gli orari da osservare saranno invece i seguenti:

- accesso all'area per la sistemazione dei banchi: dalle ore 15.30 alle ore 16.30;
- inizio dell'attività: ore 16.30;
- spunta degli operatori presenti: ore 16.35;
- il posteggio sarà liberato al termine della manifestazione.

Art. 12 - Fiera di Mezzana

1. E' confermata la fiera che si svolge ogni anno l'ultimo giovedì del mese di ottobre nella frazione di Mezzana, in Via Toniolo.

2. Nella fiera sono previsti 28 posteggi, suddivisi nei seguenti comparti di fiera:

- a) 26 posteggi per operatori ordinari;
- b) 1 posteggio riservato ai produttori agricoli;
- c) 1 posteggio riservato a portatori di handicap.

3. In materia di orari si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 13 - Mercato settimanale di Metato

1. E' istituita con il presente regolamento, a titolo sperimentale, la previsione di quattro nuovi posteggi di cui due di prodotti alimentari e due di prodotti non alimentari nella frazione di Metato, in piazza Berlinguer. Il posteggio sarà assegnato per la giornata di giovedì di ogni settimana.

2. Per l'organizzazione dei posteggi sulla piazza sono stabiliti i seguenti orari:

- inizio dei divieti di circolazione, sosta e fermata: ore 7.30;
- accesso all'area per la sistemazione dei banchi: dalle ore 7.45 alle ore 8.10;
- possibilità di iniziare l'attività di vendita: ore 8.10;
- spunta degli operatori presenti, negli spazi antistanti il mercato: ore 8.10;
- il posteggio non può essere lasciato prima delle ore 13.00; entro la stessa ora dovranno aver termine anche le attività di vendita;
- sgombero totale del posteggio di merci, mezzi, attrezzature e rifiuti: ore 13.30;
- fine dei divieti di circolazione, sosta e fermata: ore 15.00.

La sperimentazione avrà la durata di un anno.

Art. 14 - Assegnazione di posteggi disponibili

1. L'assegnazione nel mercato e nelle fiere dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata ai sensi dell'art. 37 della legge regionale.

2. L'autorizzazione per i mercati e le fiere e la concessione del relativo posteggio hanno durata di anni dodici (12), secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale.

3. I bandi, sempre che vi siano posteggi da assegnare, sono di norma emanati con cadenza trimestrale ed in concomitanza con le analoghe pubblicazioni nel BURT. E' facoltà del responsabile del settore, qualora per i posteggi da

assegnare non siano pervenute domande in occasione di un bando, di soprassedere fino a 12 mesi prima dell'emanazione di un nuovo bando, salvo che nel frattempo si siano resi disponibili nuovi posteggi, nel qual caso il bando è emanato alla successiva scadenza trimestrale.

4. In conformità a quanto previsto dalla legge regionale, il rilascio di autorizzazioni e concessioni nelle fiere è ammesso solo a favore di operatori già in possesso di un'altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione, in competente bollo, sono inoltrate, esclusivamente a mezzo di Raccomandata con avviso di ricevimento, a far data dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando fino al quarantacinquesimo giorno da essa. Le eventuali domande pervenute dopo la pubblicazione del bando, ma prima del termine iniziale di inoltro stabilito, sono considerate prodotte il primo giorno utile. Le domande devono essere acquisite al protocollo del comune entro il 45° giorno dalla pubblicazione, senza tener conto della data di spedizione delle medesime. Le domande incomplete, ma ricevibili, prendono la data della loro integrazione.

6. Tra le domande regolarmente pervenute, l'assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere, quale che sia il tipo di operatore, è effettuata sulla base dei criteri di priorità individuati dalla vigente normativa ed esplicitati nel bando.

7. Nel medesimo mercato o nella medesima fiera possono essere assegnati fino a due posteggi o uno trattandosi di portatori di handicap o di imprenditori agricoli professionisti. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi nel medesimo mercato o fiera da parte dello stesso operatore, l'anzianità di presenza maturata come spuntista è azzerata con l'eventuale assegnazione del primo posteggio.

8. Nei sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.

9. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta con allegato copia del documento di identità dell'avente diritto. In caso di società il socio può autocertificare tale qualità. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato tra i posteggi rimasti liberi e dell'avvenuta assegnazione è data comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Miglioria e scambio dei posteggi

1. Ove non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico, secondo valutazione dei responsabili del settore o della Polizia Municipale, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1 del precedente articolo e prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'assegnazione del posteggio vacante ad un nuovo operatore, l'Amministrazione procede a verificare l'interesse degli operatori del mercato a optare, per miglioria, per il posteggio libero rinunciando al proprio che sarà messo direttamente a bando, una volta esaurita la verifica di eventuali ulteriori migliorie. Il cambio del posteggio è autorizzato con atto del responsabile del Servizio.

2. Ai fini del comma 1, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio dà notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno dei presenti secondo l'ordine di graduatoria per anzianità di presenza e, a parità di tale presupposto, di iscrizione al Registro delle Imprese, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi.

3. Lo scambio dei posteggi tra operatori concessionari non è consentito se non nel caso di interesse generale. In tal caso il Dirigente, qualora ritenga ammissibile la richiesta, prima di assumere la decisione finale, la porta a conoscenza delle associazioni di categoria per acquisirne i pareri.

Art. 16 - Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, comunemente detta spunta, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera a favore di operatori o di loro rappresentanti materialmente in possesso del titolo abilitante la cui mancata esibizione comporta esclusione dalla spunta.

2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio e purché non abbia rinunciato all'assegnazione. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su area pubblica (comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa);
- b) in caso di ulteriore parità si procede con sorteggio.

3. L'operatore titolare di concessione di posteggio che arriva dopo l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea (spunta) può eccezionalmente essere ammesso all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa.

Art. 17 - Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti nei mercati, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato e che:

- a) vi hanno effettivamente partecipato;
- b) non abbiano potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà e giustificata presso la Polizia Municipale.

2. Sono considerati presenti alle fiere, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, i soli operatori che vi abbiano effettivamente ed ininterrottamente partecipato dall'orario di inizio all'orario di fine della fiera, salvo che gli organi di Polizia Municipale, su istanza della maggioranza degli operatori presenti per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, anticipino la cessazione delle operazioni di vendita ai sensi dell'art 22 (Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore) ultimo comma del presente regolamento.

3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto:

- a) gli operatori che rifiutano un posteggio libero, proposto in assegnazione temporanea;
- b) gli operatori che, senza espressa autorizzazione della Polizia Municipale concessa per giustificati motivi, non utilizzano il posteggio nelle fiere per un numero di giorni superiore ad un terzo, se la durata della fiera supera i due giorni; o non lo utilizzano per l'intera durata della manifestazione se di durata fino a due giorni;
- c) gli operatori che, senza espressa autorizzazione della Polizia Municipale concessa per giustificati motivi, abbandonano la fiera giornaliera prima dell'orario stabilito dalle singole schede.

La documentazione comprovante i motivi dell'assenza dovrà essere prodotta al primo mercato a cui l'operatore parteciperà, salvo nei casi di assenze per malattia, in cui il certificato dovrà essere inviato entro dieci giorni dall'assenza.

4. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione degli estremi dell'autorizzazione con cui l'operatore o il suo rappresentante si è presentato, nonché delle sue generalità e del numero di posteggio, se già assegnato.

5. Le presenze maturate nel mercato e nelle fiere, in caso di subingresso, si trasferiscono al subentrante.

6. L'operatore (spuntista) che ha cessato di frequentare il mercato da oltre un anno, o non è più venuto ad una fiera da oltre tre anni consecutivi, perde le presenze di spunta e viene depennato d'ufficio dai relativi elenchi, salvo che l'assenza derivi dai giustificati motivi previsti dalla legge.

7. Le graduatorie di presenza sono tenute aggiornate dalla Polizia Municipale, così come le tabelle riassuntive e le cartografie del mercato e delle fiere e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. La gestione e

l'aggiornamento delle tabelle, cartografie, graduatorie rientra nelle funzioni dirigenziali a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed esula dall'oggetto del presente regolamento consiliare.

Art. 18 - Individuazione del Gestore di mercati o fiere

1. Al fine di individuare un gestore per i mercati, le fiere, le fiere promozionali e le altre manifestazioni (organizzate dal comune), ove ciò sia stato precedentemente deliberato dalla Giunta Comunale al fine di qualificare maggiormente l'esercizio dell'attività Commerciale, il dirigente del settore preposto predispose una procedura aperta.

2. Nel bando saranno specificati:

- il mercato, la fiera o la manifestazione di cui si tratta e sua localizzazione;
- se la gestione riguarda un mercato o una fiera già esistente o istituiti con il presente regolamento, si specifica il miglioramento che si intende raggiungere;
- il numero dei posteggi messi a disposizione;
- le caratteristiche che devono essere possedute dal candidato, tra cui esperienza nella gestione;
- offerta minima per la gestione del mercato o della fiera;
- modalità di valutazione delle offerte che dovranno in genere contenere: richiesta di partecipazione, progetto di gestione, offerta economica, modalità di attribuzione delle offerte;
- durata della gestione.

3. L'affidamento in gestione potrà essere revocato nei casi previsti nel bando.

TITOLO III

Altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche

Art. 19 - Posteggi fuori mercato

1. Sono confermati i seguenti posteggi dodecennali fuori mercato:

a) un posteggio, presso ciascuno dei tre cimiteri di Ghezzeno, Orzignano ed Arena Metato, vincolato, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale, alla sola vendita di fiori, piante, articoli accessori e articoli funebri, ed utilizzabile in orario di apertura del Cimitero nelle giornate di sabato, domenica nonché tutto il periodo tra il 30 ottobre ed il 2 novembre compresi, fatta eccezione per il posteggio di Ghezzeno che dovrà essere utilizzato tutti i giorni, escluso il mercoledì;

b) un posteggio, presso ciascuno dei quattro cimiteri di Asciano, San Martino a Ulmiano/ Pontasserchio, Molina di Quosa e Campo, utilizzabile il sabato e la domenica nonché in tutto il periodo tra il 30 ottobre ed il 2 novembre compresi, in orario di apertura del cimitero, vincolato, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale, alla sola vendita di fiori, piante, articoli accessori e articoli funebri;

c) un posteggio stagionale (1 ottobre -31 maggio) nella Frazione di Ghezzeno, Via Di Cisanello in prossimità di Via Lazzeri con cadenza giornaliera, vincolato alla vendita di prodotti ortofrutticoli, fatta salva la concessione dell'area da parte dell'ente proprietario;

d) un posteggio a Pontasserchio in Via Che Guevara in prossimità di via delle Palanche su banchina stradale provinciale per la durata dell'intero anno, fatta salva la concessione dell'area da parte dell'ente proprietario;

e) due posteggi a titolo sperimentale in frazione di Madonna dell'Acqua, uno alimentare ed uno non alimentare, una volta alla settimana nella giornata di lunedì, in un'area definita dalla Giunta Comunale con separato provvedimento al fine di individuare la migliore collocazione in termini di sicurezza e di accesso L'individuazione dell'area è da considerarsi anch'essa sperimentale e da precisare sulla base degli esiti delle sperimentazioni condotte.

Per l'organizzazione dei posteggi sulla via sono stabiliti i seguenti orari, salvo diverse specifiche:

- inizio dei divieti di sosta ore 7.00;
- spunta degli operatori presenti dalle ore 8.00;
- possibilità di iniziare l'attività di vendita alle ore 8.30;
- alle ore 12.30 dovrà cessare l'attività di vendita e lo sgombero totale dei posteggi da merci, mezzi, attrezzature e rifiuti dovrà avvenire entro le ore 13.30. Il divieto di circolazione avrà termine alle ore 15.00.

Il periodo di sperimentazione si stabilisce della durata di un anno.

1-bis. Si introducono, inoltre, i seguenti nuovi posteggi fuori mercato, fatta comunque salva la concessione dell'area da parte dell'ente proprietario:

Località	Localizzazione	Cadenze	N° posteggi	Tipologia
Madonna dell'Acqua	Via Aurelia altezza civici 304-306, di fronte incrocio Via G. Bruno - Metato	giornaliero (orario: installazione dalle ore 8.00, apertura attività ore 08.30, chiusura ore 16.30 e sgombero entro le ore 11.00; in estate chiusura ore 18.00 e sgombero alle ore 18.30)	1	alimentare con somministrazione
Ghezzano - La Fontina	Spiazzo in Via Metastasio	lun-ven (orario: installazione dalle ore 8.00, apertura attività ore 08.30, chiusura ore 13.00 e sgombero entro le ore 13.30)	1	alimentare con somministrazione
Capoluogo	Parcheggio Largo Collodi, presso Poste Italiane	da mercoledì a domenica (orario: installazione dalle ore 15.00, apertura attività ore 15.30, chiusura ore 20.30 e sgombero entro le ore 21.00)	1	alimentare con somministrazione
Campo	Parcheggio presso laghetto ovest	sabato e domenica (orario: installazione dalle ore 8.00, apertura attività ore 8.30, chiusura ore 16.30 e sgombero entro le ore 17.00; in estate giornaliero, con chiusura ore 18.00 e sgombero alle ore 18.30)	1	alimentare con somministrazione

2. I posteggi fuori mercato eventualmente non assegnati o che si rendessero vacanti nel corso di validità del regolamento sono concessi, previa pubblicazione del bando con le modalità stabilite dalla Legge regionale e dal presente regolamento, per le merceologie previste. Tutte le istanze pervenute antecedentemente alla pubblicazione del bando non sono considerate validamente pervenute.

3. Le assegnazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nel posteggio;
- anzianità di iscrizione dell'operatore nel registro delle imprese;
- frequenza abituale nelle aree specifiche;
- sorteggio.

Potrà inoltre essere attribuito un punteggio ulteriore sulla base degli orari di apertura proposti dagli operatori.

Per finalità di integrazione del servizio distributivo nelle realtà minori, il Responsabile del Servizio è espressamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a concedere, sentito il parere delle locali Associazioni di categoria con autorizzazioni temporanee, per una durata non superiore a sei mesi, uno o più posteggi fuori mercato, anche in aree private concesse in disponibilità al Comune, in frazioni con scarso servizio commerciale, vincolato alla vendita di soli prodotti non trattati da esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa nella medesima frazione o comunque nelle vicinanze. Nel caso di esito positivo della sperimentazione, i posteggi sono inclusi, con deliberazione consiliare, nell'elencazione di cui al comma 1, sentite le Associazioni di cui alla legge regionale.

Art. 20 - Concessioni temporanee di posteggio

1. Fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 3, in occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive, manifestazioni commerciali a carattere straordinario ed altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile della Polizia Municipale può rilasciare fuori dall'area della manifestazione concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 3 per ciascuna manifestazione. A tal fine viene affissa all'albo comunicazione relativa all'organizzazione della manifestazione ed alla possibilità di partecipare alla manifestazione. Nell'avviso sono indicate le merceologie accettate. La polizia municipale assegna il posteggio ai primi tre operatori che si presentano sull'area nell'orario di inizio della manifestazione con le merceologie consentite.

2. Qualora il Responsabile della Polizia Municipale ritenga di dover prevedere autorizzazioni temporanee in numero superiore a tre, acquisisce il previo parere delle Associazioni di categoria che si intende positivamente espresso qualora non pervenuto entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Successivamente opererà come previsto al comma precedente.

3. Nel caso di operatori presentatisi contemporaneamente e con merceologie consentite è data priorità, nell'ordine:

- a) agli operatori trattanti dolciumi e generi alimentari, giocattoli, chincaglieria;
- b) agli operatori aventi maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

4. Il Responsabile della Polizia Municipale, per particolari esigenze, può motivatamente derogare ai criteri di priorità di cui al comma 3.

5. In caso di sagre o altre analoghe manifestazioni, la domanda di concessione temporanea di posteggio può essere inoltrata dal soggetto organizzatore.

Art. 21 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Qualora non proposte e organizzate dall'Amministrazione comunale le manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono essere prioritariamente promosse da consorzi, associazioni, organizzazioni ONLUS, gruppi di operatori del settore del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, organizzatisi anche soltanto appositamente per la realizzazione dell'evento e devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale. Sono ammesse le manifestazioni aventi ad oggetto commercio dei prodotti dell'artigianato, prodotti etnici, prodotti alimentari e non purché tipici regionali, prodotti di antiquariato e/o modernariato, prodotti biologici. Le manifestazioni commerciali straordinarie aventi ad oggetto altre tipologie merceologiche dovranno parimenti essere assentite con delibera di Giunta, sentite le associazioni di categoria.

2. Le richieste dovranno pervenire in tempo utile al fine di essere inserite nei calendari semestrali approvati dall'amministrazione con delibera di Giunta, sentite le associazioni di categoria. A tal fine si stabilisce che per il calendario da approvarsi in dicembre le richieste dovranno essere trasmesse entro il 10 dicembre e per il calendario da approvare per il secondo semestre dovranno pervenire entro il 10 giugno. L'approvazione del calendario sarà propedeutica e non sostitutiva delle autorizzazioni per le singole manifestazioni che saranno regolate ai sensi dei successivi commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. In casi straordinari da motivare adeguatamente l'amministrazione potrà derogare a tali termini.

3. La richiesta deve successivamente essere formalizzata e pervenire all'ufficio preposto almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione. Sono fatti salvi particolari casi da motivare adeguatamente e da sottoporre al vaglio della Giunta che potrà a suo insindacabile giudizio autorizzare la ricezione fuori dai termini previsti, e deve contenere, oltre ai dati dell'associazione e del rappresentante della stessa, un progetto della manifestazione

commerciale, dei fini che si propone di raggiungere, della rispondenza della manifestazione commerciale ai requisiti previsti dalla normativa igienico sanitaria e copia della polizza fideiussoria.

4. L'ufficio acquisisce il preliminare parere del servizio Polizia Municipale in merito allo svolgimento della manifestazione. Il parere dovrà essere reso nel termine massimo di 3 giorni lavorativi. In caso di mancata trasmissione del parere lo stesso si considera positivo.

5. L'ufficio, sulla base del parere espresso dal servizio di Polizia Municipale, rilascia autorizzazione allo svolgimento della manifestazione specificando l'area data in concessione, il numero di operatori ammessi alla manifestazione, gli orari di svolgimento, specificando l'ora di accesso all'area e quella di sgombero completo dell'area. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario non sia organizzata direttamente dall'amministrazione comunale, dovrà essere stipulata e consegnata, contestualmente alla formalizzazione della richiesta per la singola manifestazione, in copia all'ufficio competente apposita polizza di Responsabilità Civile verso Terzi a copertura di eventuali danni causati a cose o persone presenti nella manifestazione per un importo stabilito dall'ufficio competente sulla base della valutazione della tipologia di manifestazione richiesta.

6. Il comando di Polizia comunale si occupa della riscossione del pagamento del suolo pubblico, nella misura stabilita dal Comune con l'apposito Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

7. L'organizzatore della manifestazione ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve assicurarsi che si sia proceduto a raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia dell'area interessata alla manifestazione, al termine dell'utilizzazione, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dall'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario. In caso di inottemperanza alla presente previsione il Comando di Polizia provvederà ad irrogare apposita sanzione ai sensi dell'art. 7 bis della Legge 267/2000 agli organizzatori.

8. Dello svolgimento della manifestazione viene data preventiva comunicazione alle associazioni di categoria.

TITOLO IV

Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio (fiere, mercati, posteggi fuori mercato e concessioni temporanee)

Art. 22 - Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verifichi la necessità di apportare modifiche nell'ordinaria ubicazione o orario di mercati o fiere, il Dirigente del settore Sviluppo Economico, previa analisi delle cause e delle possibili soluzioni da comunicare alle associazioni di categoria, con propria determinazione, dispone a solo titolo temporaneo lo spostamento di sede o di orario e, qualora non vi siano altre soluzioni, anche la soppressione, dandone il più congruo avviso agli operatori interessati ed alle Associazioni di categoria degli operatori.

2. In caso si verifichino le condizioni di cui al comma precedente l'assegnazione dei posteggi avviene con i criteri previsti per la concessione di posteggio garantendo a tutti i titolari di concessione dodecennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, anche procedendo alla soppressione momentanea dei posteggi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria. Al ritorno nella sede originaria del mercato o della fiera, ogni operatore rioccherà il posteggio originario.

3. L'eventuale spostamento definitivo del mercato costituisce modifica al piano ed al presente regolamento ed è deliberato dal Consiglio Comunale con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

4. In caso di intemperie, avversità meteorologiche o eventi eccezionali ed altre cause di forza maggiore, il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare la cessazione anticipata delle manifestazioni (fiere e mercati) da parte di tutti gli operatori, senza perdita della presenza.

Art. 23 - Durata e revoca delle concessioni di posteggio

1. La durata delle concessioni di posteggio è stabilita ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale le autorizzazioni decadono per la perdita dei previsti requisiti soggettivi o per mancata utilizzazione, secondo le modalità ivi indicate e fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 87 della legge regionale.

3. *abrogato*

4. La decadenza comporta la perdita dell'autorizzazione nei posteggi assegnati e l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore alla spunta.

5. L'obbligo del pagamento degli oneri di concessione del posteggio sorge con la sua assegnazione, anche se lo stesso non sia stato utilizzato.

Art. 24 - Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio (o in caso di società i soci) o suo collaboratore, un dipendente, un familiare o il preposto alle vendite deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.

2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo, disgiuntamente dalla cessione o affitto d'azienda, o di un ramo aziendale, o consentire che altri vi effettuino attività di vendita o altra attività,

3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposto dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato, sempre che vi siano posteggi rimasti disponibili al termine della spunta.

4. I banchi devono essere collocati non eccedendo dalla segnaletica all'uopo predisposta o, comunque, in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno 3 metri.

5. Le merci esposte mediante ganci o supporti, comunque pendenti dalle tende non possono superare la sporgenza degli arredi costituiti dai banchi di vendita ed in assenza di questi ultimi, non possono comunque eccedere l'occupazione del posteggio.

6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.

7. Le merci debbono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 50 cm dal suolo ad esclusione delle piante e fiori, articoli per agricoltura e zootecnia, vimini e simili.

8. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

9. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 50 cm e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.30. Gli operatori già in possesso di tende di dimensioni maggiori debbono attenersi alla presente disposizione in occasione del cambio della tenda.

10. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

11. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, dove raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

12. Il mancato rispetto di una delle prescrizioni del presente articolo, ove non prevista dal codice regionale del commercio, comporterà l'elevazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 al titolare del posteggio.

13. È fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

14. È vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.

15. È vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I venditori di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 m.

Art. 25 - Prodotti alimentari

1. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. I prodotti alimentari non confezionati debbono essere oggetto di particolare accorgimenti onde garantirne la massima igiene.

3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.

4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

5. Per ciascun veicolo attrezzato con impianto di cottura a gas, il titolare deve essere in grado di esibire:

- a) dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex lege 46/90 e s.m.i.;
- b) certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19/08/96);
- d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
- e) ogni ambulante deve possedere almeno: un estintore a polvere da 6 kg in regola con la revisione semestrale di efficienza, nonché una lampada di emergenza portatile di tipo ricaricabile;
- f) sui veicoli dotati di impianto a gas non possono essere tenuti bidoni di GPL non allacciati agli utilizzatori e/o collocati all'esterno dell'alloggiamento allo scopo destinato;
- g) la portata termica totale degli utilizzatori a gas installati sui veicoli può essere uguale o inferiore a 35 kw e ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
- h) i criteri che precedono devono essere osservati anche per gli impianti non inseriti stabilmente sui veicoli;
- i) i titolari delle unità di vendita ambulante devono conoscere ed osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio (dimostrabile con apposita documentazione attestante la partecipazione ad apposito corso di formazione).

6. I veicoli dotati di impianto a gas per la cottura di alimenti devono essere posizionati ad idonea distanza dai fabbricati e da aperture sotto il praticabile esterno e da altre bancarelle e/o veicoli di vendita.

Art. 26 - Uso di veicoli e circolazione

1. Ove le dimensioni del posteggio lo consentano è fatto obbligo di mantenere esclusivamente all'interno del posteggio assegnato gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.

2. L'acquisto o la disponibilità di nuovi veicoli di dimensioni superiori a quelli del posteggio non dà alcun diritto all'ampliamento delle dimensioni del medesimo.

3. In caso di emergenza l'operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori.

5. Nell'area di svolgimento del mercato e delle fiere è vietata con ordinanza ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel periodo indicato agli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 10 in relazione alle singole manifestazioni e fatti salvi i mezzi utilizzati dagli stessi operatori, quelli di soccorso, pronto intervento e di polizia:

- a) la circolazione con automezzi, bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per avventori portatori di handicap;
- b) la circolazione, la fermata e la sosta di autoveicoli.

6. Gli operatori al dettaglio in sede fissa possono circolare nell'area del mercato o della fiera, per le sole finalità di carico scarico merci, fino all'orario di inizio delle vendite.

Art 27 - Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. È onere dell'operatore curare che i cartellini dei prezzi non risultino cancellati, sbiaditi, macchiati, ma conservino chiara visibilità e leggibilità, anche a distanza.
3. È ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
4. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo, per i prodotti in cui ciò sia consentito.

TITOLO V **Commercio in forma itinerante**

Art 28 - Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

1. In conformità della sua natura che presuppone l'essenza di concessione di posteggio e la mobilità continua, il commercio in forma itinerante può essere svolto alle seguenti condizioni:

- a) che l'esposizione della merce avvenga esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' vietato, pertanto, l'uso di bancarelle e l'esposizione esterna all'automezzo;
- b) che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
- c) l'operatore può fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo per servirlo;
- d) è consentito all'operatore di sostare per attrarre l'attenzione di possibili acquirenti solo per brevi periodi non superiori, comunque, a 30 minuti; ognuna delle soste effettuate a tale scopo deve essere ad una distanza di 500 metri dalla sosta precedente;
- e) per servire gli acquirenti che si presentano, per il solo tempo necessario ad esaurire la coda.

2. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a porta nei limiti della legge regionale, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Art. 29 - Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché per esigenze di concentrazione spaziale dell'offerta di commercio di aree pubbliche, nell'interesse del consumatore, si dispongono i seguenti divieti:

- a) divieto assoluto di esercizio del commercio in forma itinerante nel capoluogo in Largo Shelley, Via XX Settembre, Via Niccolini e Via Statale Abetone, tratto da San Giuliano a Pisa;
- b) divieto di commercio in forma itinerante nei giorni di mercato e di fiera ad una distanza inferiore ad 1 km dall'inizio dell'area del mercato o della fiera, calcolata secondo il percorso pedonale più breve.

2. Il Responsabile della Polizia Municipale, per comprovati motivi, può estendere in via temporanea i divieti di cui al comma 1, ad altre aree del territorio comunale.

TITOLO VI **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 30 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il commercio su posteggio della legge regionale, sono rilasciate, unitamente alla concessione di posteggio, nel termine di sessanta giorni dalla scelta del posteggio.

Art. 31 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della legge regionale e dalle eventuali disposizioni speciali.

3. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui all'art. 104 della legge regionale o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 32 - Disposizioni transitorie

1. Limitatamente alla fiera di Pontasserchio ed al primo bando di assegnazione dei posteggi, successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, tra i criteri di priorità di cui all'art. 14, è prevista anche la valutazione dell'impegno dell'operatore alla trattazione di uno o più delle seguenti categorie di prodotti:

- a) prodotti alimentari tipici di esclusiva produzione toscana ovvero miele e prodotti per apicoltura;
- b) prodotti di artigianato tipico in legno, ferro, vetro, vimini e simili e comunque non etnici;
- c) informatica, telefonia ed articoli di elettronica;
- d) prodotti di erboristeria e biologici;
- e) produzioni tipiche di altre regioni non limitrofe o di altre nazioni.

2. I posteggi concessi a norma del comma 1 sono vincolati, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale, alle merceologie specificate nell'istanza di assegnazione.

3. Al momento dell'introduzione delle procedure connesse alla firma digitale, il responsabile del servizio emana le opportune disposizioni per consentire il corretto espletamento delle relative formalità, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, con atto non costituente modifica del presente regolamento, ai sensi dell'art 1, comma 3, del medesimo.

Art. 33 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 e ss.mm. e ii. ed al relativo regolamento di attuazione.